



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

in persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **1066** del ruolo generale dell'anno **2014** promossa
DA

COBAS DEL LAVORO PRIVATO – COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, in persona del legale rappresentante pro tempore Coppoli Franco, con sede legale in Terni, via del Lanificio n.19/A, elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Popolo n.101, presso lo studio associato “Avv. Italo Fratini” e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriella Caponi e Valentina Fratini giusta delega rilasciata in calce al ricorso in opposizione a decreto emesso ai sensi dell'art.28 Legge n.300/1970

RICORRENTE

CONTRO

COOP CENTRO ITALIA SOC. COOP., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Castiglione del Lago (PG), via Doria n.7, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Arturo Maresca, Monica Grassi e Antonio Giannini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Piazza Europa n.5, giusta mandato rilasciato a margine della memoria di costituzione nel procedimento ex art.28, legge n.300 del 1970 dal dott. Gianni Barbetti, Vice Presidente del Consiglio di Gestione, in virtù dei poteri attribuitigli dallo Statuto.

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970, depositato in data 24.02.2014 il sindacato Cobas del Lavoro Privato – Comitato Provinciale di Terni conveniva in giudizio la Coop Centro Italia Soc. Coop. affinché:

- 1) fosse accertata e dichiarata l'antisindacalità del comportamento della convenuta, consistente nel rifiuto di consentire alla RSU, Andrea Leonardi, di indire l'assemblea dei lavoratori;
- 2) fosse ordinato, per effetto dell'accertamento di cui al punto che precede, alla società convenuta di consegnare le chiavi della bacheca ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della Legge n.300/1970 ad Andrea Leonardi;
- 2) fosse ordinato alla società convenuta di consegnare ad Andrea Leonardi copia della planimetria allegata all'accordo per l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza all'interno della Ipercoop di Terni.

Parte attrice premetteva che nel settembre 2013 presso la Coop Centro Italia Ipermercato di Terni si tenevano le elezioni delle R.S.U., nelle quali la lista dei COBAS otteneva 45 voti, pari al 30,2%, con l'elezione di un proprio rappresentante, nella persona di Andrea Leonardi; la CGIL otteneva 79 voti, pari al 53% ed eleggeva n.5 rappresentanti; la UIL otteneva 22 voti, pari al 14,7%, ed eleggeva n.2 rappresentanti.

Il 1.10.2013 il Leonardi Andrea, in qualità di componente della R.S.U., aveva avanzato richiesta di utilizzare la bacheca sindacale ed i locali posti all'interno del punto vendita al fine di convocare l'assemblea retribuita.

Tale richiesta, reiterata da ultimo in data 22.01.2014, rimaneva senza risposta.

Di qui il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Si costituiva in giudizio la Coop. Centro Italia Soc. Coop. resistendo al ricorso.

Nel merito insisteva per il rigetto della domanda sull'assunto che il ricorrente, non avendo sottoscritto alcun contratto collettivo applicato all'azienda, da un lato non risultava titolare dei diritti sindacali di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori; dall'altro il singolo componente di una RSU non poteva indire l'assemblea, diritto spettante alle RSU nella loro collegialità.



Il giudice investito del ricorso, con decreto in data 17.10.2014 lo rigettava compensando le spese.

Avverso il decreto proponeva tempestiva opposizione il sindacato Cobas del Lavoro Privato – Comitato Provinciale di Terni, ribadendo le argomentazioni svolte dinanzi al giudice di prime cure con particolare riferimento al diritto di indire l'assemblea ed all'affissione in bacheca.

Sosteneva la titolarità in capo ad ogni singolo rappresentante della RSU del diritto a richiedere al datore di lavoro l'indizione dell'assemblea dei lavoratori ai sensi dell'art. 20 L. n.300/1970, alla luce dell'interpretazione sistematica degli artt. 4 e 5 dell'accordo interconfederale del 20.12.1993.

Non si opponeva al capo del decreto che rigettava la domanda di consegna delle planimetria per verificare l'apposizione di strumenti di videosorveglianza.

Insisteva, pertanto, nell'antisindacalità della condotta della Coop. Centro Italia Soc. Coop..

Nel costituirsi in giudizio quest'ultima ribadiva parimenti le argomentazioni esposte innanzi al primo giudice.

L'impresa forniva una lettura interpretativa diametralmente opposta degli artt. 4 e 5 dell'Accordo Interconfederale succitato, concludendo per l'impossibilità che il singolo componente della R.S.U. potesse richiedere legittimamente l'indizione dell'assemblea, stante anche il difetto di rappresentatività ai sensi dell'art.19 della Legge n.300/1970 come richiamato nella sentenza della Corte Costituzionale n.231/2013.

Ribadiva quindi l'inesistenza di profili antisindacali nel proprio comportamento.

La causa veniva istruita con la sola produzione documentale.

Quindi sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve darsi atto che l'opposizione al decreto emesso dal GL dott.ssa Aytano in data 17.10.2014 non investe la pronuncia relativa alla omessa consegna da parte della società resistente al rappresentante COBAS Andrea Leonardi di copia della planimetria allegata all'accordo per l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza all'interno dell'Ipercoop di Terni e, pertanto, la domanda spiegata dinanzi al Giudice di prime cure in parte qua deve ritenersi abbandonata.

Passando al merito della causa, il primo punto da esaminare è se il singolo componente della R.S.U. sia o meno legittimato a richiedere l'indizione dell'assemblea dei lavoratori nel corso dell'orario di lavoro ex art. 20 L. 300/1970.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal citato art. 20 St. Lav. che statuisce al primo comma il diritto dei lavoratori di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue normalmente retribuite. Lo stesso comma stabilisce che migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Nell'impostazione originaria dello Statuto, le riunioni sono indette "singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva", con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al datore di lavoro.

L'ultimo comma stabilisce che ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Le prerogative di cui al titolo terzo dello Statuto dei lavoratori erano quindi originariamente riconosciute alle R.S.A., meglio disciplinate dall'art.19 dello Statuto medesimo. E' noto peraltro che, col tempo, stante la perdita di rappresentatività dei sindacati tradizionali e la conseguente necessità di introdurre nuove regole volte a permettere a sindacati di minore consistenza di dimostrare la loro effettiva rappresentatività attraverso l'utilizzo del metodo democratico dell'elezione diretta, si è pervenuti alla conclusione di un accordo interconfederale il 20.12.1993, preceduto da un protocollo d'intesa del luglio dello stesso anno, e seguito dall'indizione di due referendum abrogativi riferiti



alla lettera a) e parzialmente alla lettera b) dell'art. 19, nonché dell'art. 26 St. Lav..

Con l'accordo interconfederale sono stati attribuiti determinati diritti e prerogative sindacali a nuovi organismi, superando così il mero dettato legislativo, non più rispondente alle nuove esigenze rappresentative.

Col referendum abrogativo i criteri di rappresentatività sono stati ricondotti a livello aziendale, essendo stata riconosciuta la titolarità dei diritti previsti nel titolo III dello Statuto dei lavoratori ai sindacati sottoscrittori del C.C.N.L. applicato all'unità produttiva.

L'accordo Interconfederale del 20.12.1993 ha disciplinato in via generale le c.d. "rappresentanze sindacali unitarie", di cui al Protocollo stipulato tra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993.

L'art.1 stabilisce in particolare che possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di quindici dipendenti, ad iniziativa della associazioni sindacali firmatarie del protocollo del 23.7.1993.

Hanno potere di iniziativa in tal senso anche le associazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. applicato all'azienda e le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale all'accordo interconfederale del Dicembre 1993.

L'art. 2 dell'accordo disciplina la composizione e la costituzione delle R.S.U. e il successivo art. 3 il numero dei componenti.

L'art.4 prevede che "i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della L. n. 300/70", e fa salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste in materia dai C.C.N.L. o accordi collettivi di diverso livello.

Il co. VI del citato art. 4 prevede che in tale ambito (c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello) debbano essere fatti salvi, in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato all'unità produttiva, i seguenti diritti: a) quello di indire, *singolarmente o congiuntamente*, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, *per tre*



delle dieci ore retribuite spettanti a ciascun lavoratore; b) il diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24 St. lav.; c) il diritto di affissione di cui all'art. 25 St. Lav..

Il successivo art. 5 dispone: "*Le R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie) subentrano alle R.S.A. (rappresentanze sindacali aziendali) e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge. Le R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva*".

Come sopra premesso, dunque, le R.S.U. rispondono ad un diverso criterio di rappresentatività sindacale in azienda rispetto a quanto previsto dall'art. 19 stat. Lav., fondato sulla mera sottoscrizione di un contratto collettivo applicabile all'unità produttiva.

La Suprema Corte, già con un pronunciamento risalente al 2005, reputava che: "*l'autonomia contrattuale collettiva può prevedere, così come ha previsto, organismi di rappresentatività sindacale in azienda (le R.S.U. di cui all'accordo interconfederale del 20.12.1993) diversi rispetto alle R.S.A. previste dall'art. 19 St. lav.*", e ad essi assegnare "*prerogative sindacali (...) diverse da quelle previste per le R.S.A., con il limite previsto dall'art. 17 L. n.300/70, e cioè del divieto di riconoscere ad un sindacato una posizione differenziata, che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro*" (cfr. Cass. Sez. Lav. n.1892/2005).

Si tratta allora di vedere se gli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 1993, nella loro formulazione letterale e nella loro portata sistematica, legittimino o meno la tesi del ricorrente, circa la titolarità della richiesta dell'indizione dell'assemblea in capo al singolo componente delle R.S.U.. In particolare, se possa attribuirsi significato dirimente, in proposito, al fatto che l'art. 4, come si è visto, trasferisca ai singoli "componenti delle R.S.U." i "diritti, permessi e libertà sindacali" spettanti ai "dirigenti" delle cessate R.S.A. in base al "titolo III della L. n. 300/70", e l'art. 5 riferisca invece alle "RSU" il subentro nei poteri e nelle funzioni già spettanti "alle R.S.A. e ai loro dirigenti".

Ritiene questo Giudice che una simile interpretazione (che riconosca ai componenti delle R.S.U. soltanto i diritti per così dire "personali" dei rappresentanti sindacali, come i permessi o i limiti al trasferimento, e riservi



invece alla R.S.U. unitariamente considerata le prerogative connesse alla dialettica col datore di lavoro) non può essere condivisa, per una molteplicità di ragioni.

In primo luogo, già sul piano letterale, l'art. 4 citato trasferisce ai membri delle "nuove" R.S.U. le prerogative di cui al Titolo III dello Statuto del 1970, senza alcuna limitazione: e nel Titolo III è ricompresa appunto anche la disciplina dell'assemblea che, nel sistema delle R.S.A., poteva essere richiesta da ciascuna di queste ("singolarmente o congiuntamente").

Lo stesso art. 4, poi, nel riservare in sede negoziale ai sindacati firmatari del C.C.N.L. applicato all'unità produttiva una quota del monte-ore annuo di assemblee spettante ai lavoratori (3 ore su 10), prevede che essi possano disporre di tale riserva "singolarmente o congiuntamente". E' dunque la stessa disciplina collettiva a riconoscere ad alcuni dei componenti delle R.S.U. (quelli facenti capo ai sindacati più rappresentativi) una iniziativa individuale in materia di assemblea.

In definitiva, al di là della formulazione non certamente felice, il rapporto fra gli artt. 4 e 5 dell'Accordo del '93 non pare essere quello di imporre una gestione forzosamente collegiale dei diritti che le R.S.U. hanno mutuato dalle "vecchie" R.S.A., ma semplicemente quello di descrivere complessivamente il trapasso dal vecchio al nuovo sistema sia dal punto di vista dei singoli componenti del nuovo organismo, sia del punto di vista della conformazione unitaria che esso veniva assumendo.

In altri termini: è certo che tutte le prerogative riferibili alle RSA (sia quelle che riguardino i dirigenti, sia quelle riferibili alla singola rappresentanza sindacale) devono ritenersi oggi riconosciute alle R.S.U, inclusa l'iniziativa di indire l'assemblea, ma ciò non significa che tutte queste prerogative debbano essere esercitate solo dalla RSU unitariamente considerata, e non se ne possano invece individuare alcune - e l'assemblea è tra queste - che rimandano all'iniziativa specifica del singolo sindacato.

Non può infatti non tenersi in conto il mutamento di prospettiva che il passaggio dalle R.S.A. alla R.S.U. ha operato nel rapporto delle singole organizzazioni sindacali, da un lato con la base e, dall'altro, con l'interlocutore "datoriale". Si vuol dire che, nel momento in cui la rappresentanza dei lavoratori in seno alle aziende viene convogliata all'interno di un organismo unitario, non è indifferente ritenere che il potere, già spettante ai singoli sindacati, di indire l'assemblea, venga ad essi mantenuto (riconoscendo autonoma iniziativa in



proposito ai loro rappresentanti in seno alla RSU) o sia invece stato rimesso alla volontà collegiale della rappresentanza unitaria stessa.

Ribadito che lo stesso art. 20 prevedeva che la contrattazione collettiva potesse disciplinare l'assemblea in forme più favorevoli (per i lavoratori e per le organizzazioni sindacali) rispetto a quelle in esso previste, ci si deve chiedere se l'approccio interpretativo valido per il sistema originario dello Statuto dei Lavoratori possa essere tralaticciamente riproposto anche per il sistema oggi vigente, o se ciò non comporti un arretramento negli "standard" di rappresentatività sindacale.

Non è fuori luogo ricordare, in proposito, che il protocollo del 23.7.1993 che legittimava l'istituzione delle R.S.U. (poi compiuta con il più volte ricordato Accordo interconfederale del dicembre dello stesso anno) prevedeva espressamente che *"il passaggio dalla disciplina delle RSA a quello delle RSU doveva avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l'azienda in riferimento a tutti gli istituti"*.

Ebbene, se nel sistema dell'art. 20 Stat. lav., come detto, ogni sigla sindacale vedeva riconosciuto il proprio diritto di convocare l'assemblea, e si dovesse invece ritenere che nel sistema successivamente introdotto dalla contrattazione lo stesso potere sia sottratto ai singoli soggetti sindacali per essere riservato ai nuovi organismi unitari, si sarebbe obiettivamente in presenza di una modifica "in pejus" delle prerogative delle singole organizzazioni.

Sul piano pratico, poi, andrà osservato che, in assenza di una qualsiasi norma che stabilisca il regime di funzionamento della RSU, considerata come organo a funzionamento esclusivamente collegiale, e in particolare con quale criterio di rappresentatività la stessa dovrebbe operare (se all'unanimità o a maggioranza), si potrebbe rischiare o l'intera paralisi dell'organo (ipotesi dell'unanimità) o la totale mancanza di valorizzazione delle iniziative caldegiate dalla minoranza, con totale frustrazione del criterio rappresentativo che ha indotto le parti sociali alla istituzione delle RSU e con il conseguente sostanziale annientamento delle organizzazioni minoritarie, che mai riuscirebbero ad effettuare attività di proselitismo e a discutere le problematiche d'interesse del proprio elettorato, il cui voto resterebbe così svuotato di ogni contenuto significativo.

Ciò è a maggior vero laddove si osservi che ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Interconfederale del Dicembre 1993, solo una parte dei seggi è



coperta mediante elezione a suffragio universale, sussistendo anche in proposito una quota riservata alle associazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L..

Manca in definitiva una fonte legale o convenzionale della pretesa natura esclusivamente collegiale della rappresentanza sindacale unitaria.

Non conforta la tesi del funzionamento prettamente collegiale della RSU neppure la prospettiva che tale modalità sarebbe l'unica in grado di scongiurare possibili abusi di sigle sindacali che, mediante richieste ripetute di assemblea, potrebbero assorbire tutto il monte ore disponibile, sottraendolo alle altre organizzazioni sindacali.

In proposito è stato giustamente evidenziato, dalla giurisprudenza di merito, che un siffatto comportamento di abuso del diritto di assemblea legittimerebbe il sospetto che si sia in presenza di sindacati gialli (sostenuti cioè dai datori di lavori per indebolire la posizione degli altri sindacati), rispetto ai quali la tutela legislativa esiste ed è offerta dagli artt. 17 e 28 Stat. Lav.

A parte ciò, deve evidenziarsi che tale problematica atterrebbe comunque a rapporti interni tra i rappresentanti delle varie sigle sindacali, ai quali il datore di lavoro non può che restare estraneo. Le eventuali anomalie nei rapporti di forza tra le varie sigle sindacali che compongono la RSU devono infatti essere risolte nell'ambito del medesimo organismo rappresentativo, se del caso mediante una regolamentazione interna vincolante per le sigle sindacali che lo compongono, nel rispetto dei principi di libertà e autonomia sindacale. Sempre in ambito negoziale potrebbero prevedersi delle sanzioni per il sindacato abusivamente prevaricatore, non rispettoso degli accordi, anche in termini decadenziali dalla RSU.

È poi evidente che, in sede di rinnovo elettorale delle RSU, comportamenti abusivamente prevaricatori sarebbero esposti al rischio di una sanzione da parte del corpo elettorale.

Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale trovano da ultimo conforto nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 13978/2017, nella quale, a fronte del contrasto giurisprudenziale esistente in merito al diritto del singolo componente della r.s.u. di indire l'assemblea, la S.C. ha condiviso espressamente l'orientamento giurisprudenziale (Cass.15437/2014, Cass. n. 1892/2005 sopra richiamata) secondo cui il diritto di indire assemblee, attribuito dall'art. 20 della legge n. 300 del 1970 alle r.s.a. sia singolarmente che congiuntamente, spetta anche a ciascun componente delle r.s.u. in quanto eletto



nelle liste di un sindacato che non violi il limite di cui all'art. 17 l. 300/1970 e non sia del tutto privo di effettiva rappresentatività.

Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 7 dell'Accordo interconfederale 20.12.1993 per il settore Industria e, in particolare, sul rilievo della portata "dirimente" del comma 5 dell'art. 4. del cit. accordo interconfederale. Secondo la S.C. con quest'ultima clausola le parti collettive, nell'ottica di salvaguardare prerogative già acquisite, hanno fatto espressamente salvo, in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva (secondo il tenore dell'art. 19 l. 300/70 all'epoca vigente), il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue complessivamente previste.

Tale attribuzione smentisce l'assunto secondo cui le prerogative delle singole r.s.a. si sarebbero tutte "confuse e dissolte all'interno del principio di maggioranza che regge le r.s.u." e costituisce il riconoscimento della permanente legittimazione concorrente a richiedere l'assemblea anche da parte dei singoli componenti della r.s.u. oltre che di quest'ultima nel suo complesso.

Né tale eccezionale legittimazione, prosegue la Corte nella sentenza citata, è in contraddizione con il principio maggioritario cui si conforma il funzionamento del nuovo organismo elettivo di rappresentanza previsto dall'Accordo, posto che tale principio, quale espressione del metodo democratico, è certamente connaturato all'esercizio delle prerogative decisionali, ma non all'esercizio di diritti, quale quello di assemblea, che non comportano l'assunzione di decisioni vincolanti per i terzi e sono volti anzi a garantire il confronto più ampio possibile tra le diverse espressioni di pensiero, comprese quelle dei singoli dissenzienti.

Deve escludersi, poi, che con il riconoscimento del diritto di indire l'assemblea anche alle singole componenti delle r.s.u., elette dai lavoratori, si attribuisca rilievo a soggetti sindacali del tutto sganciati da un'effettiva rappresentatività.

In relazione a quest'ultimo profilo, oggetto di specifico motivo di contestazione e sul quale si era espresso il GL dott.ssa Aytano giungendo al rigetto del ricorso, lo scrivente Giudice, di opposto avviso, reputa non esaustivo il richiamo in via esclusiva al criterio di cui all'art.19 l. 300/70, come additivamente interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 231/2013 - a mente del quale sarebbe necessaria quanto meno la partecipazione



dell'organizzazione alle trattative per la stipula del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva – trattandosi di criterio selettivo riferito alla normativa di sostegno prevista dallo Statuto dei lavoratori, per organismi di rappresentanza su base designativa e non elettiva, dunque non direttamente trasponibile alle prerogative riconosciute dall'autonomia collettiva.

In tal senso va richiamato quanto affermato dalla S.C. già nella sentenza 1892/2005 (resa nei confronti della FLAICA UNITI CUB) - seguita da numerose altre decisioni (Cass. 15437/2014, Cass. 21931/2014) ed espressamente condivisa dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 13798/2017 sopra citata - secondo cui : *“Ed allora le r.s.u.- che sulla base di un accordo interconfederale (del 20 dicembre 1993, preceduto dal protocollo di intesa del 23 luglio 1993), rispondono ad un diverso criterio di rappresentatività sindacale in azienda (quello elettivo con soglia di sbarramento, ma privo di esclusività in quanto aperto ad ogni associazione sindacale che abbia anche solo aderito all'accordo interconfederale: cfr. Cass. 5 maggio 2003 n. 6821) - sono pienamente legittime anche se deviano dal criterio di rappresentatività posto dall'art.19 Stat. lav., fondato sulla mera sottoscrizione di un contratto collettivo applicabile nell'unità produttiva; ed altrettanto legittime sono, in linea di massima, le prerogative sindacali pattiziamente previste per le r.s.u. che non sono condizionate a monte dal previo riscontro della sussistenza della rappresentatività sindacale ex art.19 Stat. Lav. ...”* giungendo a concludere che *“l'autonomia contrattuale collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda (quali, nella specie, le r.s.u. di cui all'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993) diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art.19 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e alle prime può assegnare prerogative sindacali — quale il diritto di indire l'assemblea sindacale – non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con il limite, previsto dall'art.17 legge n.300/70 cit., del divieto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro”*.

Richiamando sul punto una conferente sentenze del Tribunale di Alessandria (sentenza n.106/2016 pubblicata in data 12.04.2016 estensore GL dott. Polidori e confermata dalla Corte d'appello di Torino con sentenza n.640/2017 del 1.08.2017): *“ ... la rappresentatività deriva dal “riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro”, per utilizzare uno dei plurimi criteri indicati dalla Corte costituzionale; per luoghi di lavoro, del resto, devono intendersi proprio le singole unità produttive, dove si svolgono le elezioni per le RSU, in coerenza con*



alcuni passaggi della sentenza del giudice delle leggi, laddove è evidenziato che occorre recuperare quella che è definita la “rappresentatività che esiste [...] nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva”. Ne consegue che, per scelta compiuta dall’autonomia collettiva ben oltre l’art. 19 Stat. Lav. (come suggerito dalla stessa Cass. 1892/2005, più volte citata), è in principio dotato di rappresentatività nel senso di cui a Corte cost. 231/2013, per via dell’elezione, anche quel componente della RSU che faccia parte di sindacato in posizione preminente all’interno dell’unità produttiva, dove l’organo elettivo è stato scelto (appunto, per il “riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro” e per una “rappresentatività che esiste [...] nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva”).”.

Nella specie, non può dubitarsi della rappresentatività di COBAS Del Lavoro Privato – Comitato Provinciale di Terni per i dati riferiti dallo stesso sindacato convenuto in opposizione con riguardo all’unità produttiva (o al luogo di lavoro, per utilizzare la dizione di Corte cost. 231/2013), dati che, non sono stati oggetto di specifica contestazione tra le parti; dati dai quali emerge che nel punto vendita di Terni alle elezioni RSU tenutesi il 20, 21 e 23 settembre 2013 delle tre liste presentate (CGIL, UIL e COBAS), la lista COBAS ha ottenuto 45 voti pari ad una quota di 30,2% con l’elezione di un proprio rappresentante, quella CGIL 79 voti pari ad una quota del 53% con elezione di 5 rappresentanti, mentre la UIL 22 voti pari ad una quota del 14,7% con l’elezione di 2 rappresentanti. Secondo uno degli indici contrattuali e dei criteri individuati dalla Corte costituzionale, si è quindi mostrata in concreto la rappresentatività del sindacato ricorrente nell’ambito dell’unità produttiva per poter indire, tramite suo affiliato componente della RSU, l’assemblea ex art. 20, Stat. Lav., nel rispetto degli altri limiti legali e convenzionali previsti.

Alla luce di tutto quanto premesso, non può non essere ravvisata la natura obiettivamente antisindacale del rifiuto della Coop. Centro Italia Soc. Coop. di consentire l’indizione dell’assemblea da parte del rappresentante dei Cobas del Lavoro Privato – Comitato Provinciale di Terni in seno alla R.S.U. aziendale Andrea Leonardi ed a cascata, potendosi applicare lo stesso ragionamento sopra esposto, di consegnare le chiavi della bacheca aziendale per esercitare il diritto di affissione ex art.25 Statuto dei lavoratori.

E' noto che l'antisindacalità della condotta del datore di lavoro ricorre in ogni comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte tipizzate



perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto ai permessi sindacali, etc.), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale. Pertanto, ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre la lesione della libertà sindacale (vedi Cass. S.S. U.U. Sent. n. 5295 del 12.6.1997).

Deve quindi essere accolto il ricorso in opposizione al decreto emesso in data 17.10.2014 dal giudice del lavoro di Terni dott.ssa Aytano.

Si ritiene equo compensare le spese di lite atteso il contrasto giurisprudenziale sul tema controverso solo di recente illuminato dall'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso in opposizione presentato dal COBAS del Lavoro Privato – Comitato Provinciale di Terni ed in riforma del decreto emesso ai sensi dell'art.28 Statuto dei Lavoratori in data 17.10.2014 dal GL dott.ssa Aytano:

1. dichiara l'antisindacalità del comportamento della Coop. Centro Italia Soc. Coop. consistente nel rifiuto di consentire l'assemblea dei lavoratori indetta dal RSU, Andrea Leonardi e di consegnare le chiavi della bacheca al fine di esercitare il diritto di affissione;
2. ordina pertanto alla società convenuta di autorizzare l'assemblea e di consegnare le chiavi della bacheca aziendale e di non reiterare il comportamento sub 1);
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Terni, il 21 settembre 2017

Il giudice
Manuela Olivieri

